

ESONERO CONTRIBUTIVO

Istruzioni per l'uso



ORDINI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI – 2021

COME PRESENTARE DOMANDA

- ⇒ accedere alla propria area riservata e compilare il modulo
- ⇒ regolarizzare la propria posizione contributiva, se necessario
- ⇒ **entro il 31 ottobre 2021**

I pagamenti per mettersi in regola dovranno essere fatti entro il 31 ottobre 2021 - come stabilito dal decreto «Sostegni-bis» (n. 73/2021, articolo 47 bis)

Richiesta di esonero contributivo

(commi 20-22, art. 1 Legge 178/2020)

Per maggiori informazioni clicca qui 

Per ottenere l'esonero è necessario essere in regola con i contributi. Prima di autocertificare la regolarità contributiva, le consigliamo di verificare cliccando sul link [Regolarizzazione contributiva](#).

Avvertenza: Il modulo Pensionati può essere compilato solo dagli iscritti che **nel 2020**:

- risultano titolari di una pensione diretta
- hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per l'emergenza Covid-19 (articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

 [Compila modulo Attivi](#)

 [Compila modulo Pensionati](#)



BENEFICIARI – NEOISCRITTI

Medici e odontoiatri iscritti all'Albo **nel corso del 2020**, non titolari, per il periodo oggetto di esonero, di contratto di lavoro subordinato e di pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità (in base all'articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un'altra prestazione previdenziale della stessa natura

L'esonero non è riconosciuto per il periodo d'iscrizione come studente

Io sottoscritto, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000)

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000

Di essere **già** titolare **nel 2020** di pensione diretta a carico di altri Enti di previdenza obbligatori

SI NO

Documento di identità

BENEFICIARI – NEOISCRITTI

Di essere **già** titolare **nel 2020** di pensione diretta a carico di altri Enti di previdenza obbligatori

SI NO

- di **NON** essere titolare di contratto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di esonero (2021), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
 - di **NON** essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei seguenti periodi (*indicare solo i periodi non coperti da contratto nell'anno 2021*):
-
- di **NON** essere, per il periodo oggetto di esonero (2021), titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato
 - di **NON** essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato, nel seguente periodo (*indicare solo il periodo non coperto da pensione nell'anno 2021*):
-
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (la regolarità contributiva sarà verificata al 1° novembre 2021)
 - di non aver presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria

BENEFICIARI – ISCRITTI ATTIVI

Medici e odontoiatri iscritti alla Fondazione Enpam **prima del 2020** che:

- ✓ hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019
- ✓ hanno percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro
- ✓ non sono titolari, per il periodo oggetto di esonero, di contratto di lavoro subordinato e di pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità (in base all'articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un'altra prestazione previdenziale della stessa natura

Io sottoscritto, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000)

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000

Di essere **già** titolare **nel 2020** di pensione diretta a carico di altri Enti di previdenza obbligatori

SI NO

Documento di identità

BENEFICIARI – ISCRITTI ATTIVI

Di essere **già** titolare **nel 2020** di pensione diretta a carico di altri Enti di previdenza obbligatori

SI NO

- di **NON** essere titolare di contratto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di esonero (2021), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
- di **NON** essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei seguenti periodi (*indicare solo i periodi non coperti da contratto nell'anno 2021*):

- di **NON** essere, per il periodo oggetto di esonero (2021), titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato
- di **NON** essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato, nel seguente periodo (*indicare solo il periodo non coperto da pensione nell'anno 2021*):

- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (la regolarità contributiva sarà verificata al 1° novembre 2021)
- di non aver presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria
- di aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019

BENEFICIARI – ISCRITTI ATTIVI

SE TITOLARI DI LAVORO SUBORDINATO NEL CORSO DEL 2021

Di essere **già** titolare **nel 2020** di pensione diretta a carico di altri Enti di previdenza obbligatori

SI NO

- di **NON** essere titolare di contratto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di esonero (2021), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
- di **NON** essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei seguenti periodi (*indicare solo i periodi non coperti da contratto nell'anno 2021*):

Dal (gg/mm/aaaa)

Al (gg/mm/aaaa)

 Elimina

Dal (gg/mm/aaaa)

Al (gg/mm/aaaa)

 Elimina

Inserisci Periodo

Il periodo deve essere compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021

BENEFICIARI – ISCRITTI ATTIVI

SE PENSIONATI NEL CORSO DEL 2021

Di essere **già** titolare **nel 2020** di pensione diretta a carico di altri Enti di previdenza obbligatori

SI NO

- di **NON** essere, per il periodo oggetto di esonero (2021), titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato
- di **NON** essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato, nel seguente periodo (*indicare solo il periodo non coperto da pensione nell'anno 2021*):

Dal (gg/mm/aaaa)

Al (gg/mm/aaaa)

 Elimina

Il periodo deve essere compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021

ATTENZIONE – REDDITO SUPERIORE AI 50.000 EURO

Mentre si fa domanda la procedura informatica verifica automaticamente che la somma del **reddito libero professionale del 2019 (modello D 2020) e del reddito convenzionale** del 2019 non superi la soglia di 50.000 euro

Se l'importo è superiore comparirà un **ALERT**. L'iscritto potrà comunque compilare la richiesta di esonero

I dati relativi alla domanda saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps per la verifica dei requisiti, come stabilito dal decreto interministeriale

Avvertenza

I dati relativi alla sua domanda saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps come stabilito dal decreto interministeriale che regola la concessione dell'esonero.

Attenzione! Dai dati contributivi in possesso della Fondazione risulta che il suo reddito professionale del 2019 è superiore a 50.000 euro

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa e di voler proseguire con l'invio della domanda

Io sottoscritto, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000)

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000

BENEFICIARI – PENSIONATI

Medici e odontoiatri in pensione, che sono stati titolari di **incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa**, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell'articolo **2-bis, comma 5**, del decreto «Cura Italia» (DL 17 marzo 2020, n. 18)

Io sottoscritto, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000)

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000

- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (la regolarità contributiva sarà verificata al 1° novembre 2021)
- di essere in pensione
- di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- che tali incarichi sono stati svolti nei seguenti periodi

Dal (gg/mm/aaaa)

Al (gg/mm/aaaa)

Elimina

Dal (gg/mm/aaaa)

Al (gg/mm/aaaa)

Elimina

Inserisci Periodo

Il periodo deve essere compreso tra il 02/03/2020 e il 31/12/2021

- di non aver presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria

IMPORTO DELL'ESONERO

- ✓ massimo **3.000 euro**
- ✓ l'esonero sarà riconosciuto in modo proporzionale ai mesi in cui l'iscritto ha i requisiti
- ✓ l'importo dell'esonero che verrà autorizzato potrà cambiare, perché potrà essere **riparametrato in base al numero di domande** ricevute

I criteri e le modalità a cui gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari verranno ridefiniti con successivo decreto interministeriale

Art. 3, comma 8 del Decreto interministeriale del 17 maggio 2021

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE



Articolo sul sito dell'Ente dell'8 aprile e invio newsletter - La Fondazione Enpam aveva **già predisposto un modulo di domanda *online***, con il quale i professionisti hanno potuto da subito produrre la propria richiesta di ammissione all'esonero



Articolo sul sito dell'Ente del 15 aprile e invio newsletter - Rinvio della prima o rata unica della Quota A 2021 al 31 maggio e della seconda rata al 31 luglio e ulteriori informazioni sull'esonero

<https://www.enpam.it/2021/quota-a-rinviata-di-un-mese-ma-resta-a-rate/>



Campagna informativa via email del 20 aprile - Rinvio della prima o rata unica della Quota A 2021 al 31 maggio e della seconda rata al 31 luglio e ulteriori informazioni sull'esonero con specifiche per coloro che hanno SDD attivo



Articolo sul sito dell'Ente del 28 aprile – Per evitare sovrapposizioni con la domanda di esonero, quest'anno i bollettini Mav per versare la Quota A del 2021 non saranno recapitati per posta

<https://www.enpam.it/2021/quota-a-2021-bollettini-disponibili-in-area-riservata/>

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

- ➔ **Rubrica «Lettere al Presidente» del 7 maggio** – La scelta di non spedire i bollettini Mav è stata fatta prioritariamente per consentire a tutti i potenziali beneficiari di poter richiedere l'esonero
<https://www.enpam.it/2021/perche-i-mav-non-arriveranno-per-posta/>
- ➔ **Articolo sul sito dell'Ente del 13 maggio e invio newsletter** – Ulteriori spiegazioni sui contributi oggetto di esonero
<https://www.enpam.it/2021/quali-contributi-si-possono-non-pagare/>
- ➔ **Campagna informativa via email del 20 luglio** – Promemoria scadenza seconda rata Quota A, ulteriori informazioni esonero contributivo e recall per chi non aveva pagato la prima rata di maggio
- ➔ **Articolo sul sito dell'Ente del 30 luglio** - Differimento al 15 settembre del termine di presentazione del Modello D
<https://www.enpam.it/2021/modello-d-scadenza-rinviata-al-15-settembre/>

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Dopo la pubblicazione decreto attuativo



Articolo sul sito dell'Ente del 4 agosto – A seguito del decreto attuativo, gli iscritti che avevano inizialmente presentato domanda di esonero con il precedente modulo, dovranno ripresentarla entro il 31 ottobre 2021

<https://www.enpam.it/2021/cosa-ce-da-sapere-per-usufruire-dellesonero-contributivo/>



Campagna informativa via email del 4 agosto – Gli iscritti che avevano inizialmente presentato domanda di esonero con il precedente modulo, dovranno ripresentarla



Campagna informativa via email del 7 settembre – Promemoria scadenza Modello D 2021 per coloro che ancora non lo avevano presentato e recall esonero contributivo

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Dopo la pubblicazione decreto attuativo

➔ **Campagna informativa via email del 10 settembre** – Recall per gli iscritti che avevano inizialmente presentato domanda di esonero con il precedente modulo e non l’avevano ancora ripresentata

➔ **Campagna informativa via email del 13 settembre** – Inviata ai neoiscritti 2020, in regola o non in regola con i contributi previdenziali, per comunicare la necessità di inoltrare la domanda online per fruire dell’esonero contributivo

➔ **Campagna informativa via email del 1 ottobre** – Inoltrata agli iscritti che nel 2019 hanno prodotto un reddito inferiore ai 50mila euro, per ricordare la possibilità di ottenere l’esonero contributivo, previa presentazione della domanda online

DELIBERA 103/2021

Rinvio dei termini di pagamento al 31.12.21 per gli iscritti che hanno richiesto l'esonero*

- ✓ Terza e quarta rata della Quota A 2021
- ✓ Prima rata o unica soluzione Quota B 2021 (anno di reddito 2020)

Per gli iscritti che non presentano domanda di esonero, i termini di pagamento rimangono quelli già deliberati dal Consiglio di Amministrazione

**ai sensi dell'art. 1, commi 20 e segg., legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del decreto interministeriale del 17 maggio 2021*

DELIBERA 104/2021

RISCOSSIONE DELL'IMPORTO CHE SUPERA I 3.000 EURO

Gli iscritti che hanno diritto all'esonero parziale dei contributi* sono tenuti a versare l'importo che supera il limite massimo individuale esonerabile – riparametrato in modo proporzionale ai mesi in cui l'iscritto ha i requisiti – nel modo seguente:

- ✓ **in unica soluzione il 31 dicembre 2021**, per chi ha scelto il pagamento in una o due rate
- ✓ **in quattro rate - 31 dicembre 2021, 28 febbraio 2022, 30 aprile 2022, 30 giugno 2022**, per gli altri iscritti

Se l'importo massimo dell'esonero dovrà essere ridotto in modo proporzionale alla platea dei beneficiari che hanno diritto**, gli iscritti dovranno versare la differenza fra i 3.000 euro e la somma rideterminata, in un'unica soluzione entro **90 giorni** dalla pubblicazione del decreto

**ai sensi dell'art. 1, commi 20 e segg., legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del decreto interministeriale del 17 maggio 2021*

***art. 3, comma 8 del Decreto interministeriale del 17 maggio 2021*

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CRITICITÀ

NELL'ESONERO RIENTRA IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ?

NO per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*“Quanto ai **contributi di maternità**, pur in assenza di una espressa esclusione, dal tenore letterale della norma, pare debba concludersi per la **esclusione degli stessi dall'esonero**”**

Sì per la Fondazione

Visto che l'indennità di maternità è una tutela previdenziale, verrà inviata una richiesta di chiarimento su questo argomento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

PERCHÉ LA RICHIESTA DI CHIARIMENTO?

IL TESTO UNICO in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs 26.3.2001, n. 151), all'art 78, qualifica espressamente come “**previdenziale obbligatoria**” la tutela assicurata in caso di maternità

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 ha istituito un Fondo per l'esonero parziale dai **contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti*

IL DECRETO ATTUATIVO ha **escluso** dall'esonero parziale, per i professionisti iscritti alle Casse, **solo i contributi integrativi****

LA CIRCOLARE INPS prevede per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l'esonero anche per la quota parte dei **contributi a tutela della maternità e paternità*****

*Art. 1, commi 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178

** Art. 3, comma 1, decreto interministeriale del 17 maggio 2021

***Circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021

ESEMPI DI RISCOSSIONE

CASO 1 – CONTRIBUTO TOTALMENTE COPERTO DALL' ESONERO

Contributo Quota A 2021 (A)	200
<i>Esonero contributivo (B)</i>	200
Dovuto (A)-(B)	0

CASO 2 – NEOISCRITTI CON QUOTA A 2020 RECUPERATA NEL 2021

Contributo Quota A 2021 (A)	200
<i>Esonero contributivo (B)</i>	200
Contributo Quota A 2020	50
Dovuto (A)-(B) + Quota A 2020	50

CASO 3 – IMPORTO CHE SUPERA I 3.000 EURO

Contributo Quota A 2021	200
Contributo Quota B anno di reddito 2020	3.000
Totale contributi previdenziali (A)	3.200
<i>Esonero contributivo (B)</i>	3.000
Dovuto (A)-(B)	200

CASO 4 – ESONERO CONTRIBUTIVO FRAZIONATO

Titolare di lavoro subordinato o titolare di pensione per 7 mesi* nel corso del 2021

Contributo Quota A 2021	200
Contributo Quota B anno di reddito 2020	2.500
Totale contributi previdenziali (A)	2.700
<i>Esonero contributivo 5 mesi (B)</i>	1.250
Dovuto (A)-(B)	1.450

*Per ogni mese in cui l'iscritto ha diritto all'esonero, gli sono riconosciuti 250 euro

CASO 5 – ESONERO CONTRIBUTIVO PENSIONATO

Titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione per 6 mesi* nel corso del 2020 per l'emergenza Covid-19

Contributo Quota B anno di reddito 2020 (A)	5.000
<i>Esonero contributivo 6 mesi (B)</i>	1.500
Dovuto (A)-(B)	3.500

*Per ogni mese in cui l'iscritto ha diritto all'esonero, gli sono riconosciuti 250 euro

CASO 6 – VERSAMENTO PARZIALE GIA' EFFETTUATO

Contributo Quota A 2021	800
Contributo Quota B anno di reddito 2020	3.500
Totale contributi previdenziali (A)	4.300
<i>Esonero contributivo (B)</i>	3.000
Dovuto (A)-(B)	1.300
Versamento parziale Quota A 2021 già effettuato	400
IMPORTO DA VERSARE (dovuto - tot. versamenti)	900

CASO 7 – RIMBORSO

Contributo Quota A 2021	800
Contributo Quota B anno di reddito 2020	3.500
Totale contributi previdenziali (A)	4.300
<i>Esonero contributivo (B)</i>	3.000
Dovuto (A)-(B)	1.300
Versamento Quota A 2021	400
Versamento Quota B 2020	3.500
Totali versamenti	3.900
IMPORTO DA RIMBORSARE (dovuto - tot. versamenti)	2.600

COME L'ENPAM GESTIRÀ LE DOMANDE

Al 12.10.2021 sono arrivate circa **19.500** domande

Concluso l'iter di presentazione delle domande e verificata la presenza dei requisiti necessari, gli Uffici invieranno agli iscritti le comunicazioni con l'esito della domanda, gli eventuali importi dovuti o da rimborsare e tutte le modalità operative

LE INFORMAZIONI SONO ONLINE

www.enpam.it/comefareper/covid-19/richiesta-di-esonero-contributivo/

RIFERIMENTI NORMATIVI

[Legge n. 178 del 30 dicembre 2020](#), articolo 1, commi 20, 21

[Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021](#), articolo 47 bis

Decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 27 luglio 2021

https://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20386

ESONERO CONTRIBUTIVO

Istruzioni per l'uso



ORDINI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI – 2021

ENPAM